

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata “**Rete per la Parità - APS**”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede a Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associate/associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite delle/degli associati e delle/degli aderenti delle organizzazioni associate, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle/dei consumatrici/consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, in particolare, anche tramite il collegamento e il coordinamento delle associazioni aderenti, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle associate e degli associati, ha per scopo la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo-donna sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa comunitaria, oltre che promosso da organismi internazionali, anche con momenti di puntuale verifica della situazione e con il lancio di campagne, iniziative e azioni di pressione e si adopererà a favore dei terzi, delle associate e degli associati e dei loro familiari. L'Associazione, avvalendosi della collaborazione del Comitato Scientifico di cui all'articolo 18 del presente Statuto, ed in collegamento con altri enti, organismi, università, gruppi e associazioni, si adopererà per:

- a. diffondere, soprattutto tra le giovani e i giovani e quindi nelle scuole e nelle università, la conoscenza della condizione delle donne in Italia e nel mondo, delle loro conquiste e delle trasformazioni sociali, economiche e culturali che le hanno accompagnate, anche attraverso la familiarità con i dati statistici e la normativa sulle Pari opportunità;
- b. la piena attuazione del principio fondamentale di uguaglianza uomo-donna stabilito dalla Costituzione italiana e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- c. favorire lo sviluppo professionale delle donne a tutti i livelli, con una particolare attenzione all'accesso ai più elevati gradi delle carriere ed alla presenza paritaria nelle cariche societarie ed elettive;
- d. contattare e coinvolgere interlocutori istituzionali, politici, rappresentanze del mondo del lavoro e associazioni sindacali e professionali, nell'ambito associativo e culturale, affinché, anche nelle sedi istituzionali e in occasioni ufficiali, sia assicurata una specifica attenzione alle questioni legate al genere e al ruolo delle donne nei contesti sociali, politici, familiari e nel mondo delle professioni e del lavoro.

Per le suddette finalità, l'Associazione, in particolare, elabora, promuove e realizza:

- a) iniziative, comprese eventuali azioni in via giudiziaria, finalizzate ad introdurre nell'ordinamento giuridico norme di garanzia per l'effettiva uguaglianza delle donne e degli uomini in Italia e a sviluppare la cultura paritaria.
 - b) progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative e ricerche socioeducative e culturali.
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associate ed associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Le Associazioni di promozione sociale e gli altri enti associati sono rappresentati dal/dalla rispettivo/a Presidente, ovvero da altra persona delegata dal proprio organo amministrativo.

2. Sono associate/i dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che, su domanda scritta, verranno ammesse/i dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'interessata/o dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle e degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessata/o che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico delle/degli associate/i non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associata/o.

Art. 6 Diritti e doveri delle/degli associate/i

1. Tutte/i le/gli associate/i hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna/o associata/o di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Le/gli associate/i hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla/al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Le/gli associate/i hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Le/gli associate/i e gli aderenti delle organizzazioni associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per le/i volontarie/i stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla/al volontaria/o possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associata/o

La qualità di associata/o si perde per:

- Decesso, in caso di persona fisica, o estinzione o scioglimento dell'ente associato;
- Dimissioni: ogni associata/o può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associata/o si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associata/o interessata/o, se richiesto dalla/o stessa/o. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessata/o, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea delle associate e degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la/il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle associate e degli associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. L'Assemblea è costituita dalle persone fisiche associate e da una/un rappresentante ed una/un eventuale sostituta/o per ogni organizzazione aderente all'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte/i le/gli associate/i, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ad ogni persona fisica associato/a e ad ogni rappresentante o delegato spetta il diritto a un voto. Le/gli associate/i possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altre/i associate/i. Ciascuna/ciascun rappresentante può ricevere al massimo due deleghe.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere le/ i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, eleggere la/il Presidente e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socia/o in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata/o interessata/o, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) nominare le/i componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte/i le/gli associate/i.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle associate e degli associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle/degli associate/i; in tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
 2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dalla/dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina la/ il propria/o presidente.
2. Spetta alla/al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle/degli associate/i intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle/degli associate/i ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle/degli associate/i.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dalla/dal Segretaria/o. Ogni associata/o ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle associate e degli associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, incluso la/il Presidente, scelti tra le persone associate e tra le/i rappresentanti delle/degli associate/i.
3. Le persone componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando al loro posto, se ve ne sono, l'associata/o o le/gli associate/i che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le/i nuovi consigliere/i scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge la/il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una stessa persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle associate e degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due delle/dei suoi componenti.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla/dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dalla/dal componente più anziana/o di età. Le funzioni di Segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle/dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o. Ogni associata/o ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere la/il Vicepresidente;
 - b) assegnare tra le/i suoi componenti, qualora ne ravvisi la necessità, gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e;

- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle/degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/i propri associate/i, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche, tra cui quelle di Presidente onoraria/o e associata/o onoraria/o, ad associate/i o a terze persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; a favore delle persone titolari di tali cariche spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3 soltanto se associate/i;
- l) demandare ad uno o più consigliere/i lo svolgimento di determinati incarichi e istituire aree d'intervento su specifici argomenti d'interesse;
- m) istituire eventuali comitati operativi e tecnici e laboratori tematici su proposta del Comitato scientifico e in accordo con l'Assemblea;
- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 La /il Presidente

1. La/il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio ed è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. La/il Presidente viene eletta/o dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. La/il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Alla/al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. La/il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 La/Il Segretaria/o e la/ il Tesoriera/e

1. La/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e, qualora nominati, affiancano la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Alla/al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Alla/al Tesoriera/e spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

La/il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Essa/o può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo ed è rinnovato ogni biennio.

2. Ne fanno parte i rappresentanti di associazioni, di università e degli enti associati nonché di altri organismi che condividano le finalità dell'Associazione.

Le richieste di partecipazione al Comitato Scientifico e di coinvolgimento nelle attività associative da parte di tali enti saranno valutate dal Consiglio Direttivo e oggetto di appositi accordi di partenariato.

3. Il Comitato Scientifico ha, come funzioni, la trattazione, lo studio e la ricerca su materie che richiedano una specifica competenza e fornire pareri, in via consultiva, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea su specifici temi. Contribuisce inoltre alla predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione; redige la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e propone all'Assemblea e al Consiglio Direttivo l'istituzione di comitati operativi e tecnici e di laboratori tematici.

4. I componenti possono essere confermati senza limite di mandato.

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro delle/degli associate/i;

- registro delle/dei volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi delle/degli associate/i;
- erogazioni liberali di associate/i e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatrici/fondatori, associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatrici/ori, scegliendoli preferibilmente tra le/gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le/gli associate/i, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA-Ufficio territoriale- Roma 6 –Torrino Registrato in data 15/10/24 Serie 3 al n.2724



Rete per la Parità

*Associazione di promozione sociale
per la Parità uomo-donna secondo la Costituzione Italiana*

www.reteperlaparita.it - segreteria.reteperlaparita@gmail.com

REGOLAMENTO

DI FUNZIONAMENTO DELLA

RETE PER LA PARITA' - APS

Approvato il 3 aprile 2025

1 Premessa

Il presente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione di promozione sociale "Rete per la Parità – APS", in seguito denominata "Associazione".

Il Regolamento che discende dallo Statuto, riferimento normativo fondamentale, definisce le regole interne che guidano l'agire comune per armonizzare l'organizzazione dell'Associazione con le finalità sociali e ha lo scopo di:

- completare il quadro delle informazioni relative agli organi dell'Associazione;
- disciplinare le funzioni organizzative non regolate dallo Statuto;
- fornire una descrizione della struttura organizzativa dell'Associazione, precisando in dettaglio gli obiettivi e le responsabilità

L'approvazione del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche avviene con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento è pubblicato sul sito dell'Associazione.

2 Associate e associati

2.1 Associate

Fanno parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale e gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e la cui domanda sia stata accettata con delibera del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di quelli iscritti al RUNTS.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire cariche onorifiche quali Presidente onoraria/o e associata/o onoraria/o a associate/i e a personalità di rilievo delle Istituzioni, della Cultura e della Società civile che per la loro qualificata attività ed esperienza possano contribuire ad accrescere il prestigio dell'Associazione e fornire il loro sostegno alle sue attività. Le persone titolari di tali cariche hanno diritto di voto e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali soltanto se associate/i.

2.2 Domanda di iscrizione

L'aspirante associata/o deve compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito dell'Associazione, accettando il contenuto dello Statuto e del Regolamento, anch'essi disponibili sul sito, effettuare il pagamento della quota associativa annuale e fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il modulo di iscrizione compilato deve essere inviato al Consiglio Direttivo tramite mail a: segreteria.reteperlaparita@gmail.com

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, delibera alla prima riunione utile, secondo criteri non discriminatori, sull'ammissione delle/dei nuove/i associate/i.

In caso di accettazione il Consiglio Direttivo provvede all'inserimento nel Registro delle associate e degli associati e comunica l'esito positivo dell'iscrizione a mezzo e-mail.

Il mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni all'interessata/o che entro 60 giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. La/Il Presidente e/o la/il Segretario/o provvedono ad aggiornare il Registro delle associate e degli associati. I dati anagrafici personali sono da considerarsi riservati e gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Il tesseramento ha validità per un anno solare, con scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

2.3 Tipologie delle associate/i

Tutte/i le/gli associate/i hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, sono convocati e partecipano alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e/o per delega e di candidarsi alle cariche sociali.

Sono denominate Associate fondatrici le seguenti persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nel 2010: Rosanna Oliva de Conciliis, Annamaria Isastia, Daniela Monaco, Gabriella Anselmi.

2.4 Quota associativa

L'ammontare della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo e può essere modificato di anno in anno. L'importo fissato è pubblicato anche nel sito dell'Associazione.

La quota associativa deve essere corrisposta entro 30 giorni dall'inizio dell'anno sociale, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione oppure in contanti consegnati alla Tesoriera che ne rilascia ricevuta o con altre modalità individuata dal Consiglio Direttivo.

La quota copre la durata dell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla data del versamento.

Il mancato versamento della quota entro il 31 luglio comporta la decadenza da associata/o.

2.5 Partner

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Partner, le Organizzazioni che, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento e sottoscrivano un apposito Protocollo di partenariato.

Le richieste di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le Organizzazioni partner fanno parte del Comitato Scientifico e si impegnano, pena la decadenza, a corrispondere un contributo economico annuo il cui importo minimo è deliberato dal Consiglio Direttivo.

3 Organi dell'Associazione

3.1 Assemblea delle associate e degli associati

L'Assemblea, massimo organo deliberante dell'Associazione, è costituita dalle persone fisiche associate e dalle /dai rappresentanti delle organizzazioni associate.

Il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo è subordinato al regolare pagamento della quota associativa annuale.

A ogni persona fisica e organizzazione spetta il diritto a un voto.

Le/gli associate/i e le organizzazioni possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altre/i associate/i. o da rappresentanti di organizzazioni.

Si possono ricevere al massimo due deleghe.

L'Assemblea ha il compito di:

- delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- eleggere le/ i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, eleggere la/il Presidente e l'eventuale Organo di controllo;
- deliberare sulle responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul ricorso dell'aspirante socia/o in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata/o interessata/o, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;
- nominare le/i componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

3.2. L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle/degli associate/i; in tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata o e-mail ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

All'Assemblea sono invitate/i e partecipano le/i titolari di cariche onorifiche che hanno diritto di voto solo se associate/i.

L'Assemblea può riunirsi in presenza, on line o in forma ibrida.

3.3. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o. in sua mancanza, dalla/dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina la/ il propria/o presidente.

La/il Presidente, constatata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea, la dichiara validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle/degli associate/i intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle/degli associate/i e il voto favorevole di almeno due terzi. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle/degli associate/i.

Si procede alle votazioni per alzata di mano, ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto, ove richiesto dalla maggioranza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dalla/dal Segretaria/o verbalizzante.

3.4. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea delle associate e degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, incluso la/il Presidente, scelti tra le persone associate e tra le/i rappresentanti delle/degli associate/i. Le persone componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando al loro posto, se ve ne sono, l'associata/o le/gli associate/i che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le/i nuovi consigliere/i scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge la/il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una stessa persona.

Il Consiglio direttivo ha il compito di dare attuazione alle direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere la/il Vicepresidente;
- assegnare tra le/i suoi componenti gli incarichi di Segretaria/o e Tesoriera/e (tali incarichi possono essere conferiti a una stessa persona);
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio con ogni più ampio potere al riguardo;

- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, il rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme dello Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
- indire e organizzare adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle/degli associati;
- deliberare di assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/i propri associate/i, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
- proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche, tra cui quelle di Presidente onoraria/o e associata/o onoraria/o, ad associate/i o a terze persone che abbiano particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che siano personalità di rilievo delle Istituzioni, della Cultura e della Società civile che per la loro qualificata attività ed esperienza possano contribuire ad accrescere il prestigio dell'Associazione e fornire il loro sostegno alle attività. Le persone titolari di tali cariche hanno diritto di voto e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali soltanto se associate/i. (Art. 6, comma 3 dello Statuto);
- demandare a uno o più consigliere/i lo svolgimento di determinati incarichi e istituire aree d'intervento su specifici argomenti d'interesse;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i.
- istituire, in accordo con l'Assemblea, anche su proposta del Comitato scientifico, comitati operativi e tecnici e laboratori tematici ai quali possono partecipare anche componenti del Consiglio Direttivo, responsabili delle Aree d'intervento dell'Associazione e associate/i.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine alla situazione di cassa o, se ne sussistono gli estremi, sul bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle associate e degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due delle/dei suoi componenti.

La convocazione contenente l'indicazione del giorno, luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno, è effettuata mediante comunicazione scritta o con e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza. Le riunioni possono tenersi in presenza, on-line o in forma ibrida.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla/dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dalla/dal componente più anziana/o di età. Le funzioni di Segretaria/o sono svolte dalla/dal Segretaria/o dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra/altro componente del Direttivo designato chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle/dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o.

3.5. Presidente

La/il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, viene eletta/o dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

E' delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altra/o componente il Consiglio.

Alla/al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

La/il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni attribuite.

3.6 La/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e,

La/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e, qualora nominati, affiancano la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare alla/al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Mentre alla/al Tesoriera/e spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione

3.7. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha come funzioni la trattazione, lo studio e la ricerca su materie che richiedano una specifica competenza e fornire pareri, in via consultiva, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea su specifici temi. Contribuisce inoltre alla predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione; redige la relazione annuale sull'attività dell'Associazione e propone all'Assemblea e al Consiglio Direttivo l'istituzione di comitati operativi e tecnici e di laboratori tematici.

Il Comitato Scientifico è nominato con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo ed è rinnovato ogni biennio. Ne fanno parte le organizzazioni associate o partner, che nominano una/un loro rappresentante. La/il titolare può essere affiancata/o da una/un sostituta/o e possono essere confermati senza limite di mandato.

Il funzionamento del Comitato scientifico è regolato da apposito Regolamento interno, concordato con il Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito dell'Associazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico sono invitate/i e partecipano senza diritto di voto, la/il Presidente dell'Associazione, le/i componenti del Consiglio Direttivo e le/i titolari di cariche onorifiche.

La/il Presidente del CS è invitata e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3.8. Organo di controllo (eventuale)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. La/il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Essa/o può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lg n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Disposizione transitoria

In attesa del rinnovo del Comitato Scientifico attualmente in carica per il biennio 1° maggio 2024-30 aprile 2026 alla sua attuale composizione si aggiungono le organizzazioni partner rappresentate secondo le modalità di cui al vigente regolamento del Comitato Scientifico.
